



## **AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA**

**Via Antico Squero, 31 - 48100 Ravenna**  
tel. 0544/608811 fax 0544/608888 - C.F. 92033190395  
E-mail: info@port.ravenna.it

### **ORDINANZA N. 9/01**

(testo integrato dalle ordinanze n. 6 del 29 ottobre 2002, n. 1 del 13 settembre 2004, n. 3 del 28 ottobre 2005, n. 4 del 17 maggio 2006, n. 9 del 26 ottobre 2006, n. 10 del 18 dicembre 2006, n. 4 del 25 ottobre 2007, n. 6 del 30 ottobre 2008 e n. 6 del 10 novembre 2009)

### **IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE**

**vista** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera a), 8, comma 3, lettera i), 16 e 18, laddove è attribuita all’Autorità Portuale e per essa al suo Presidente il potere di regolamentazione e ordinanza delle operazioni e dei servizi portuali e del loro esercizio tramite autorizzazione e concessione, sentiti il Comitato Portuale, per quanto non oggetto di diretta deliberazione, e la Commissione Consultiva Locale;

**vista** la Legge 30 giugno 2000, n.186 per quanto attiene le operazioni e i servizi portuali;

**visto** il Decreto Ministeriale 31 marzo 1995, n.585 per quanto attiene la disciplina delle operazioni portuali;

**visto** il Decreto Ministeriale 6 febbraio 2001, n.132 per quanto attiene la disciplina dei servizi portuali;

**visto** il Decreto Ministeriale 6 aprile 1994 di determinazione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Ravenna;

**vista** la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 luglio 2001;

**vista** la proposta formulata dalla commissione costituita dall’Autorità Portuale con Delibera Presidenziale n.207 del 13 giugno 2001 in ordine alla individuazione dei servizi portuali, a seguito delle riunioni del 18 giugno 2001, 27 giugno 2001 e 18 luglio 2001, in cui si sono analizzate le esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate ed operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall’organizzazione locale del lavoro portuale;

**visto** il parere favorevole espresso, all’unanimità dei presenti, dalla Commissione Consultiva Locale nella riunione del 13 dicembre 2001 in ordine all’emanazione della presente ordinanza, a seguito di esame, tra gli altri, delle proposte formulate dalla predetta commissione presidenziale in ordine all’individuazione dei servizi portuali, delle condizioni previste dall’articolo 5, comma 1, del Decreto 585/1995 e dall’articolo 3, comma 2, del Decreto 132/2001 per la determinazione, rispettivamente, del numero massimo delle autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali e allo svolgimento di servizi portuali, nonché della misura dei canoni e delle relative cauzioni;

**vista** la delibera n.62 del 20 dicembre 2001 con la quale il Comitato Portuale si è espresso circa l'individuazione dei servizi portuali e le modalità di determinazione dei canoni e delle cauzioni per l'esercizio dei predetti servizi e delle operazioni portuali, dando mandato al Presidente affinché questi recepisca la predetta individuazione e determinazione in generale regolamentazione delle operazioni e dei servizi portuali;

**considerato** l'obbligo di emanare apposita regolamentazione dei servizi portuali posto in capo all'Autorità Portuale dall'articolo 2, comma 1, della sopra citata Legge 186/2000;

**considerato** l'obbligo di provvedere alla revisione, alla luce della predetta regolamentazione, delle autorizzazioni e delle concessioni rilasciate ai sensi dei sopra citati articoli 16 e 18 della Legge 84/1994 posto in capo all'Autorità Portuale dall'articolo 2, comma 2, della Legge 186/2000;

**considerato** l'obbligo, posto in capo all'Autorità Portuale dall'articolo 3, comma 1, della Legge 186/2000, di inserire nelle autorizzazioni e nelle concessioni rilasciate ai sensi dei sopra citati articoli 16 e 18 della Legge 84/94 disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile assumendo come riferimento il contratto collettivo di lavoro unico nazionale per i lavoratori dei porti;

**considerato** opportuno determinare i canoni delle autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle operazioni portuali dimodoché gli importi da corrispondersi siano anche a valere in ordine alla ripartizione delle spese sostenute da questa Autorità Portuale per la fornitura dei servizi di interesse generale;

**considerato** conseguentemente opportuno dare disciplina uniforme alla materia sopra meglio vista in relazione a quanto pure sopra considerato,

#### IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

#### ORDINA

Art.1 Costituiscono operazioni portuali le attività di “carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale”, di cui all'articolo 16, comma 1, primo periodo, della Legge 28 gennaio 1994, n.84. Il loro esercizio è svolto nel porto di Ravenna dalle sole imprese a ciò espressamente autorizzate dall'Autorità Portuale di Ravenna.

Art.2. È stabilito in 18 (diciotto) il numero massimo delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente per l'esercizio nell'anno 2002. Di queste: n.2 (due) consentono lo svolgimento di operazioni portuali limitatamente alle sole merci di cui l'impresa autorizzata dispone o è destinataria (esclusivo conto proprio); n.16 (sedici) consentono lo svolgimento di operazioni portuali anche per conto di chiunque ne faccia richiesta (conto proprio o di terzi).

Art.3 Le modalità di esercizio delle predette operazioni portuali e di utilizzo di spazi demaniali nell'ambito portuale non assentiti in concessione per il loro svolgimento sono fatte oggetto di apposita distinta regolamentazione approvata con ordinanza n.8 del 31 luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.4 Le modalità di esercizio delle predette operazioni portuali in autoproduzione, di rilascio della relativa autorizzazione e di utilizzo delle banchine demaniali della Darsena di Città non

assentite in concessione o di altri spazi operativi per il loro svolgimento sono fatte oggetto di apposita distinta regolamentazione approvata con ordinanza n.10 del 31 ottobre 1997. La richiesta può riguardare anche lo svolgimento di servizi portuali. In tal caso il canone e la cauzione sono stabiliti in misura pari al 50% dell'ammontare individuato per l'autoproduzione delle operazioni portuali.

Art.5 Costituiscono i servizi portuali di cui all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della Legge 28 gennaio 1994, n.84 le attività di "controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili", "spunta finalizzata al rilevamento di cubaggi, essenze e calibri di tronchi", "controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione", "manovra vagoni ferroviari sottobordo", "portabagagli", "fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria", "riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa", "eliminazione residui delle operazioni portuali", "bonifica sostanze pericolose", "esercizio del servizio integrativo antincendio mediante guardie ai fuochi". Il loro esercizio è svolto nel porto di Ravenna dalle sole imprese a ciò espressamente autorizzate dall'Autorità Portuale di Ravenna su richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali.

Art 5 È così stabilito il numero massimo delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente per l'esercizio, nell'anno 2002, di servizi portuali su richiesta di qualunque altra impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali (conto proprio o di terzi): n.3 (tre) per il servizio di "controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili", n.3 (tre) per il servizio di "spunta finalizzata al rilevamento di cubaggi, essenze e calibri di tronchi", n.3 (tre) per il servizio di "controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione", n.3 (tre) per il servizio di "manovra vagoni ferroviari sottobordo", n.3 (tre) per il servizio di "portabagagli", n.3 (tre) per il servizio di effettuazione "fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria", n.3 (tre) per il servizio di "riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa", n.3 (tre) per il servizio di "eliminazione residui delle operazioni portuali", n.3 (tre) per il servizio di "bonifica sostanze pericolose", n.2 (due) per l'"esercizio del servizio integrativo antincendio mediante guardie ai fuochi".

Art.6 Le imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali possono essere autorizzate a svolgere direttamente i servizi portuali specialistici, complementari e accessori all'intero ciclo delle operazioni portuali da loro stesse fornito.

Art.7 Le modalità di esercizio dei servizi portuali sono stabilite dalla normativa nazionale che le disciplina e potranno essere fatte oggetto di apposita distinta regolamentazione del Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna ove quest'ultimo, sentita la Commissione Consultiva Locale, ne ravvisasse l'opportunità.

Art.8 Non necessitano delle autorizzazioni di cui agli articoli precedenti i depositi e gli stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

Art.9 È approvato e reso esecutivo dal momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza l'allegato "Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali" di disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali, dei servizi portuali e degli adempimenti connessi. L'esercizio di tali attività così autorizzate è soggetto alla corresponsione di un canone e di una cauzione determinato secondo le modalità e nelle misure indicate nel predetto regolamento.

Art.10 L'Autorità Portuale provvede alla revisione delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali, di cui all'articolo 16, e delle concessioni, di cui all'articolo 18, della Legge 28 gennaio 1994, n.84 rilasciate per lo svolgimento delle operazioni così autorizzate. La revisione concerne la verifica della conformità dei suddetti provvedimenti, in essere al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, con le previsioni di cui all'allegato regolamento. Entro il 1° febbraio 2002 le imprese titolari di detti provvedimenti devono domandarne conferma fornendo all'Autorità Portuale gli elementi necessari alla revisione. Ove ricorrano i presupposti al termine della revisione e comunque prima del 30 giugno 2002 il Presidente dell'Autorità Portuale adotta i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. In quest'ultimo caso è comunque inserita nelle autorizzazioni e nelle concessioni disposizione volta a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile assumendo come riferimento il contratto collettivo di lavoro unico nazionale per i lavoratori dei porti. Ove non intervenisse richiesta di conferma nei termini surriferiti o comunque non venissero forniti gli elementi necessari alla revisione, l'Autorità Portuale provvederà comunque d'ufficio ai sensi di legge sulla base delle informazioni in proprio possesso.

Art.11 In sede di prima applicazione il termine di presentazione delle domande per l'autorizzazione all'esercizio nell'anno 2002 di operazioni o servizi portuali è stabilito al 1° febbraio 2002. Entro tale data sarà consentito a quanti avessero eventualmente già inoltrato la richiesta di poterla sostituire o integrare in conformità alle previsioni di cui all'allegato regolamento. La verifica periodica in ordine al permanere dei requisiti di idoneità ed alla realizzazione del programma operativo relativamente all'anno 2001 da parte delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali è effettuata nell'ambito della revisione di cui all'articolo precedente ed il suo svolgimento non potrà in alcun modo ritardare la conclusione dell'istruttoria delle nuove domande che, pertanto, prescinde dal suo esito.

Art.12 Sino al 30 giugno 2002 è consentita la prosecuzione di quei servizi portuali già forniti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza da parte dei soli soggetti in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'allegato regolamento.

Art.13 Tutte le autorizzazioni di cui si tratta nella presente ordinanza e nell'allegato regolamento sono rilasciate per i soli effetti di cui all'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84, e non esimono il soggetto autorizzato dall'ottenimento di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di differente amministrazione e comunque richiesto da diversa norma di legge o regolamento

Art.14 Tutti gli importi individuati nell'allegato regolamento sono determinati a valere anche in ordine alla ripartizione delle spese sostenute da questa Autorità Portuale per la fornitura dei servizi di interesse generale.

Art.15 La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 1° gennaio 2002. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Ravenna, 21 dicembre 2001

Il Presidente  
Dott. Remo Di Carlo  
[firmato]

## REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI

- 1. Scopo.** Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi portuali, degli adempimenti connessi e della determinazione dei relativi canoni e cauzioni.
- 2. Ambito di applicazione.** Le norme seguenti sono rivolte ai soggetti che per l'esercizio di operazioni e/o di servizi portuali nel porto di Ravenna necessitano dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84, con esclusione di quella per lo svolgimento di tali operazioni e/o servizi per uso proprio da parte di vettore marittimo, impresa di navigazione o noleggiatore, in occasione dell'arrivo/partenza di nave dotata di mezzi meccanici e di personale adeguato alle operazioni da svolgere e inserito nella tabella di armamento o nell'eventuale organico della struttura operativa a terra.
- 3. Definizioni.** A fini di brevità si fa di seguito riferimento alle seguenti abbreviazioni:
  - “Accordi” – gli accordi sostitutivi della concessione demaniale di cui all'articolo 18 della Legge 84/1994,
  - “Comitato” – il comitato portuale dell'Autorità Portuale di Ravenna di cui all'articolo 9 della Legge 84/1994,
  - “Commissione” – la commissione consultiva locale di cui all'articolo 15 della Legge 84/1994,
  - “Conto proprio” – lo svolgimento di Operazioni portuali o Servizi portuali per uso proprio da parte di Imprese portuali e Terminalisti,
  - “Conto terzi” – lo svolgimento di Operazioni portuali o Servizi portuali per uso di clienti da parte di Imprese portuali e Terminalisti,
  - “Imprese di servizi” – le imprese autorizzate allo svolgimento di Servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994,
  - “Imprese portuali” – le imprese autorizzate allo svolgimento di Operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994,
  - “Operazioni portuali” – il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale,
  - “Presidente” – il presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna di cui all'articolo 8 della Legge 84/1994,
  - “Responsabile” – il responsabile del Servizio Imprese Portuali e Lavoro Portuale dell'Autorità Portuale di Ravenna,
  - “Servizi portuali” – i servizi individuati in allegato II al presente regolamento,
  - “Terminalisti” – le Imprese portuali concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della Legge 84/1994;
- 4. Numero massimo.** Ogni anno, entro il 31 ottobre, il Presidente, sentita la Commissione, determina e affigge sull'albo dell'Autorità Portuale il numero massimo, per l'anno successivo, delle autorizzazioni all'esercizio
  - delle Operazioni portuali, stabilendo quante per l'esclusivo Conto proprio, in eventuale modifica dell'allegato I al presente regolamento,
  - delle singole tipologie di Servizi portuali, in eventuale modifica dell'allegato II al presente regolamento.

La valutazione è effettuata tenendo conto, relativamente alle autorizzazioni per Operazioni portuali, della capacità operativa e delle funzioni del porto di Ravenna, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra e, per tutte le autorizzazioni, della necessità di assicurare la più ampia concorrenza. Il numero massimo delle autorizzazioni per l'esercizio di Servizi portuali

per Conto proprio è pari al numero delle Imprese portuali. Il numero massimo può essere variato in aumento anche in corso d'anno nel caso di stipula di Accordi o, per i soli Servizi portuali, sulla base di nuove esigenze dettate dall'operatività del porto e delle Imprese portuali o dal lavoro portuale. Inoltre il Presidente, sentita anche in questo caso la Commissione, può variare in corso d'anno il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di Operazioni portuali qualora si realizzino nuove iniziative riguardanti in particolare nuovi traffici portuali.

- 5. Presentazione delle domande.** Le domande per l'ottenimento delle diverse autorizzazioni allo svolgimento di Operazioni portuali e di uno o più Servizi portuali, redatte secondo i modelli riportati, rispettivamente, in allegato III e IV al presente regolamento e corredate della documentazione negli stessi prevista, possono essere presentate all'Autorità Portuale entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno in riferimento all'esercizio nell'anno successivo. Tale termine costituisce data di avvio del procedimento che si svolge unitariamente per tutte le istanze appartenenti alla medesima tipologia. Le eventuali istanze incomplete riguardo le informazioni o alla documentazione da fornirsi o pervenute oltre il termine di cui sopra, non sono ammesse al procedimento e sono direttamente respinte con provvedimento del Presidente. Sono parimenti respinte le istanze per lo svolgimento di Servizi portuali, non limitate all'esclusivo Conto proprio, inoltrate da Terminalisti. Si prescinde dal rispetto del predetto termine, considerandosi quindi come data di avvio del procedimento il giorno di presentazione della domanda, qualora:
- il numero delle autorizzazioni rilasciate sommato, in caso di istruttoria ancora in corso, a quello delle domande presentate per il loro ottenimento, sia inferiore a quello massimo, anche per aumento del numero in corso d'anno nei casi in cui ciò è consentito;
  - concernano l'esercizio di Servizi Portuali per l'esclusivo Conto proprio.
- 6. Requisiti.** Dalle domande e dalla documentazione alle stesse allegate deve potersi dedurre:
- Idoneità personale e professionale del titolare (nel caso di impresa individuale) o degli amministratori (in caso di società) e, comunque, degli eventuali titolari di procura allo svolgimento delle Operazioni portuali e dei Servizi portuali;
  - Insussistenza in capo al titolare (nel caso di impresa individuale) o agli amministratori e ai sindaci effettivi (in caso di società) e, comunque, agli eventuali procuratori, delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche, e delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto 6 febbraio 2001, n.132;
  - Iscrizione dell'impresa o della società nel registro conservato presso le C.C.I.A.A.;
  - Insussistenza di procedure concorsuali a carico dell'impresa o della società;
  - Sussistenza di un complesso di attrezzature e/o macchinari specificamente dedicati allo svolgimento delle Operazioni portuali e, ove necessari, dei Servizi portuali, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno. Nel solo caso di Operazioni portuali la capacità tecnica, eventualmente integrata dalla dotazione di beni immobili, dovrà risultare idonea allo svolgimento del programma operativo. In particolare, detta capacità tecnica dovrà risultare conforme alle previsioni di cui all'ordinanza n. 4 del 4 giugno 2008 del Presidente dell'Autorità Portuale laddove sia previsto nel programma operativo delle stesse imprese lo svolgimento di attività di carico e/o scarico e/o trasbordo e/o deposito di merci e/o di ogni altro materiale di cui all'allegato dell'ordinanza stessa. Nel solo caso di Servizi Portuali la capacità tecnica può essere costituita dalla sola competenza tecnica idonea allo svolgimento del servizio (know-how, autorizzazioni, ecc.);
  - Sussistenza di capacità organizzativa idonea all'attività da svolgersi e, nel solo caso di Operazioni Portuali, ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità delle prestazioni;

- Sussistenza di adeguata capacità finanziaria, nel solo caso di Operazioni portuali, quale risultante dai bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, da apposita dichiarazione bancaria;
- Programma operativo, nel solo caso di Operazioni portuali, per la durata dell'autorizzazione richiesta, indicante un piano investimenti diviso per settori e per costi presumibili, nonché analisi delle prospettive di traffico, corredata delle informazioni atte a dimostrarne l'attendibilità previsionale, attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia. In particolare dovranno essere specificate dettagliatamente le tipologie indicate nell'allegato dell'ordinanza n. 4 del 4 giugno 2008 del Presidente dell'Autorità Portuale ove oggetto di movimentazione;
- Organico del personale dipendente, comprensivo delle figure dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività e, come tale, direttamente addetto all'esercizio delle Operazioni portuali e dei Servizi portuali. A tale personale, iscritto a libro unico del lavoratore, si rende applicabile il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 28 gennaio 1994, n.84. Ciò ferme restando le modalità di utilizzo di lavoro temporaneo dallo stesso articolo previste. L'elenco è comprensivo ed evidenzia i nominativi del personale che per le funzioni svolte durante le singole Operazioni portuali e i singoli Servizi portuali rappresentano le Imprese portuali e le Imprese di servizi in sede di ispezione da parte dell'Autorità Portuale, fornendo le necessarie informazioni inerenti l'attività svolta;
- Assicurazione a garanzia da danni a persone e cose durante lo svolgimento delle attività di cui si tratta;
- Sussistenza del rispetto della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori;
- Rispetto da parte dei gestori dei terminali, nel solo caso di Operazioni portuali per il carico o lo scarico di carichi solidi alla rinfusa su o da navi portarinfuse delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22 febbraio 2005 ovvero che gli stessi garantiscano quanto di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso disposto;
- Tariffario delle prestazioni per Conto terzi, suddiviso per categorie di prestazioni nelle Operazioni portuali (inerenti le movimentazioni da nave a piazzale/deposito e viceversa) ove la richiesta non concerna l'esclusivo Conto proprio, o per tipologia nei Servizi portuali.

**7. Istruttoria delle domande.** Il Responsabile cura le distinte istruttorie relative alle diverse tipologie di richieste. Per ogni tipologia:

- verifica l'ammissibilità delle domande per quanto attiene al termine e alla completezza delle informazioni e della documentazione di cui ai modelli appositamente predisposti;
- accerta, secondo le modalità ritenute opportune, il possesso dei requisiti di idoneità da parte delle imprese richiedenti;
- richiede, motivandola, integrazione documentale delle domande presentate in tutti i casi in cui lo reputi opportuno ai fini di graduatoria. In caso di mancata risposta nei 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta il Responsabile può prescindere ai fini di graduatoria;
- predispone la graduatoria delle domande ammissibili relative alle imprese in possesso dei requisiti di idoneità, nel caso queste risultino in numero superiore alle autorizzazioni che possono essere rilasciate per l'anno di riferimento, affinché sulla stessa sia sentita la Commissione.

**8. Graduatoria per Operazioni portuali.** Nel caso si renda necessario procedere ad una graduatoria delle domande di autorizzazione all'esercizio di Operazioni portuali, questa è effettuata attraverso l'attribuzione di un punteggio da 1 a 10 agli elementi che, per ogni

impresa, sono correlati in potenza all'incremento ed alla qualificazione dei traffici. Ferme restando le priorità attribuite alle condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti delle Operazioni portuali (sulla base del tariffario fornito), a parità di queste, nel solo caso di autorizzazioni per Conto terzi, nonché alle richieste di rinnovo, a parità di punteggio, tali elementi sono individuati:

- nella capacità tecnica correlata al complesso di beni mobili e immobili riconducibili allo svolgimento delle attività portuali programmate;
- nell'organizzazione delle risorse umane per lo svolgimento delle attività programmate secondo principi di efficienza e qualità;
- nella programmazione operativa valutata in funzione delle dimensioni e della qualificazione dei traffici preventivati, posti a confronto con la capacità tecnica e l'organizzazione dispiegate, con gli investimenti ipotizzati e con l'eventuale riscontro degli scostamenti rispetto al piano operativo presentato in occasione della precedente autorizzazione in caso di domanda di rinnovo.

**9. Graduatoria per Servizi portuali.** Nel caso si renda necessario procedere ad una graduatoria delle domande di autorizzazione all'esercizio di singola tipologia di Servizi portuali, questa è effettuata dando priorità alle imprese in grado di offrire condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei Servizi portuali (sulla base del tariffario fornito) nonché, a parità di tali condizioni, alle domande di rinnovo.

**10. Canone per Operazioni portuali.** Il canone annuo per lo svolgimento di Operazioni portuali per Conto terzi nel Porto di Ravenna è determinato applicando i coefficienti di seguito individuati:

- a) 0,5% per importi di fatturato sino a €500.000,
- b) 0,2% per quota di importo superiore a €500.000 in fatturato sino a €5.000.000,
- c) 0,1% per quota di importo superiore a €5.000.000 in fatturato sino a € 25.000.000,
- d) 0,05% per residua quota di importo in fatturato oltre €25.000.000.

Il fatturato di cui sopra concerne i ricavi per movimentazione da nave a piazzale e/o magazzino e viceversa nell'anno solare di riferimento.

Nel caso di Operazioni portuali svolte per Conto proprio il canone è determinato con riferimento ad un fatturato virtuale in base alla media delle tariffe adottate dalle altre Imprese portuali per tipologie consimili.

Il pagamento del canone annuo è effettuato, in via anticipata, entro 20 giorni dalla richiesta del Responsabile rispetto ad un importo provvisoriamente calcolato sulla base dei risultati dell'anno precedente.

In sede di richiesta il Responsabile procede contestualmente all'eventuale conguaglio del canone provvisoriamente corrisposto per l'anno precedente sulla base dei risultati definitivi comunicati.

Il canone come sopra determinato non potrà comunque risultare inferiore a €5.000.

In caso di primo rilascio il canone è provvisoriamente determinato in misura pari a €5.000.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento è fornita attraverso rilascio di quietanza da parte dell'istituto cassiere dell'Autorità Portuale.

**11. Canone per Servizi portuali.** Il canone annuo per lo svolgimento di Servizi portuali per Conto terzi nel Porto di Ravenna è determinato in ragione del 3% del fatturato.

Il fatturato di cui sopra concerne la somma dei ricavi per le prestazioni fornite inerenti l'interenza delle tipologie autorizzate nell'anno solare di riferimento. Il canone come sopra determinato non potrà comunque risultare inferiore a € 2.500. In caso di primo rilascio il canone è provvisoriamente determinato in misura pari a €2.500. Il canone per lo svolgimento di Servizi portuali per Conto proprio è compreso nel canone per Operazioni portuali.

Il pagamento del canone annuo è effettuato, in via anticipata, entro 20 giorni dalla richiesta del Responsabile rispetto ad un importo che, nel caso di Conto terzi, è provvisoriamente calcolato sulla base dei risultati dell'anno precedente.

In tale ultimo caso, in sede di richiesta, il Responsabile procede contestualmente all'eventuale conguaglio del canone provvisoriamente corrisposto per l'anno precedente sulla base dei risultati definitivi comunicati.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento è fornita attraverso rilascio di quietanza da parte dell'istituto cassiere dell'Autorità Portuale.

**12. Cauzione per Operazioni e Servizi portuali.** A garanzia dell'osservanza del presente regolamento, della vigente normativa e degli obblighi di autorizzazione le Imprese Portuali e le Imprese di Servizi devono fornire cauzione in misura pari al canone annuo. A tale scopo deve essere depositata presso l'istituto cassiere dell'Autorità Portuale una somma in contanti almeno pari al canone annuo provvisoriamente individuato entro 20 giorni dalla richiesta del Responsabile. Il deposito in numerario può essere sostituito da titoli di stato o comunque garantiti dallo stato al corso di borsa del giorno precedente al versamento. In alternativa la garanzia può essere prestata attraverso fideiussione bancaria o da polizza assicurativa (rilasciata da compagnia debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzione) con firma del garante autenticata. In tale ultimo caso dovrà prevedersi esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 C.C. restando il garante obbligato in solido col garantito, versamento dell'importo a semplice richiesta dell'Autorità Portuale, proroga annuale tacita della validità, preavviso di almeno 3 mesi in caso di revoca da parte del garante o del garantito. Può essere prestata un'unica cauzione a garanzia delle diverse autorizzazioni rilasciate. In tal caso l'importo garantito deve essere almeno pari alla somma delle diverse garanzie cui il soggetto autorizzato è tenuto. La dimostrazione dell'avvenuta prestazione di garanzia è fornita attraverso rilascio di quietanza da parte dell'istituto cassiere dell'Autorità Portuale, in caso di deposito, o di produzione dell'originale della garanzia, in caso di fideiussione o polizza.

**13. Rilascio dell'autorizzazione.** Sentita la Commissione il Presidente si esprime con provvedimento motivato in base agli esiti del procedimento trasmessigli dal Responsabile. Il soggetto richiedente può avvalersi dell'autorizzazione, formalizzatasi a seguito di silenzio/assenso del Presidente dopo 90 giorni dall'avvio del procedimento, dandone semplice comunicazione scritta all'Autorità Portuale, allegando quietanza del pagamento del canone e attestazione della prestazione della cauzione. In tal caso il Presidente può comunque annullare l'atto di assenso qualora ne ravvisi l'illegittimità; l'annullamento deve però essere preceduto da contestazione dei motivi di illegittimità e deve dar conto nelle motivazioni dell'impossibilità di sanarli o dell'inutile decorso del termine di 30 giorni assegnato all'interessato per la loro sanatoria, ove possibile. In caso di esito positivo del procedimento il Presidente, o il Comitato su proposta del Presidente nel caso autorizzazioni all'esercizio di Operazioni portuali di durata superiore ai 4 anni, provvede al rilascio. L'autorizzazione ha durata massima pari:

- al programma operativo nel caso di Imprese portuali,
- alla concessione della banchina nel caso di Terminalisti,
- a 4 anni nel caso di Imprese di servizi.

Il rilascio del provvedimento è subordinato alla presentazione al Responsabile della quietanza del pagamento del canone e dell'attestazione della prestazione della cauzione. Nel provvedimento sono previsti, oltre ai limiti ed agli obblighi di legge e regolamento, la data di scadenza dell'autorizzazione (il 31 dicembre dell'ultimo anno di durata) e l'esplicita menzione dell'impegno a garantire ai lavoratori portuali il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 84/1994. Il provvedimento è affisso all'albo dell'Autorità Portuale.

- 14. Tariffe.** Il provvedimento con il quale il Presidente rende pubbliche le tariffe delle Imprese portuali e delle Imprese di servizi, recependone le eventuali variazioni, è affisso all'albo dell'Autorità Portuale.
- 15. Rinnovi.** Il procedimento correlato alle eventuali istanze presentate da soggetti titolari di autorizzazione in scadenza nell'anno di richiesta segue le regole comuni. Il Presidente può consentire proroga dell'esercizio sino all'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.
- 16. Registri.** Il Responsabile conserva il registro in cui sono iscritte le Imprese portuali e quello in cui sono iscritte le Imprese di servizi. Entrambi i registri devono prevedere:
- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, del titolare se imprese individuali; la denominazione sociale, se società, nonché il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;
  - b) l'indicazione dell'attività da svolgere per cui viene rilasciata l'autorizzazione, lo svolgimento per Conto proprio o per Conto terzi, la scadenza e il luogo di svolgimento in caso di Terminalisti;
  - c) la sede dell'impresa o della società;
  - d) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, di eventuale procuratore;
  - e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con l'indicazione per ciascun nominativo della data di assunzione, del livello di appartenenza, delle mansioni cui è adibito, del contratto applicato, evidenziando le figure di riferimento in sede ispettiva;
  - f) il numero ed il tipo dei mezzi di cui è dotata ed a quale titolo, nonché degli elementi di contraddistinzione ed il numero della polizza di assicurazione;
  - g) il canone annuo e la cauzione versata;
  - h) le eventuali tariffe adottate per tipi merceologici o per singole prestazioni, nonché ogni successiva variazione.
- 17. Comunicazioni annuali.** Ogni autorizzato è tenuto alla presentazione annuale al Responsabile, entro il 15 gennaio, a partire dall'anno successivo a quello di rilascio, di:
- nel solo caso di Operazioni portuali, quantitativo delle movimentazioni effettuate nell'anno solare precedente, da nave a piazzale/deposito e viceversa e relativi ricavi (ove esistenti), suddivisi secondo le tipologie merceologiche individuate a programma operativo e per categorie tariffarie, consuntivo degli investimenti effettuati, motivazione degli scostamenti dal preventivato, come da modello in allegato V,
  - nel solo caso di Servizi portuali, numero dei servizi svolti, nell'anno solare precedente e relativi ricavi (ove esistenti), suddivisi per categorie tariffarie, come da modello in allegato VI,
  - attestazione del regolare pagamento del premio di assicurazione,
  - copia dell'ultimo bilancio disponibile,
  - nel solo caso di Operazioni portuali, eventuale previsione di variazione del programma operativo ancora da svolgere.
- 18. Variazioni.** Ogni soggetto autorizzato è tenuto alla comunicazione scritta di ogni variazione intervenuta rispetto ai dati indicati a registro e, comunque, rispetto alle informazioni e alla documentazione presentata in sede di domanda, al Responsabile, nel momento in cui questa si verifica. Inoltre ogni soggetto autorizzato è tenuto a fornire al Responsabile gli approfondimenti che questi dovesse ritenere opportuno acquisire in ordine ai dati, alle informazioni, alla documentazione di cui sopra, nonché riguardo allo svolgimento delle attività autorizzate e all'attività di vigilanza. Ove un soggetto autorizzato ritenesse necessario integrare, in via temporanea, per cause impreviste e imprevedibili, la propria capacità tecnica attraverso

l'affitto di mezzi per una durata comunque inferiore all'anno, non sarà sufficiente la comunicazione dell'intervenuta locazione, dovendosi invece richiedere apposita autorizzazione del Presidente, corredando la domanda dei motivi e di copia del contratto. L'autorizzazione potrà essere rilasciata anche dal Responsabile o da suo delegato nei casi di urgenza. Ove si tratti di mezzo appartenente alla capacità tecnica di altro soggetto autorizzato, si renderà necessario sottrarlo a quest'ultima per la durata dell'autorizzazione.

- 19. Verifiche annuali.** Entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile effettua ricognizione in ordine al permanere dei requisiti di idoneità in capo ai soggetti autorizzati, nonché in merito alla realizzazione del programma operativo da parte delle Imprese portuali con autorizzazione pluriennale. Della ricognizione fornisce riscontro al Presidente il quale, ravvisatone gli estremi, sentita la Commissione, revoca l'autorizzazione prima della conclusione dell'istruttoria delle nuove domande in modo da consentire l'eventuale copertura del posto così resosi disponibile.
- 20. Vigilanza.** Il Responsabile vigila sullo svolgimento delle attività autorizzate, in generale, e sull'avveramento delle circostanze che possono dar luogo ai casi di sospensione, revoca o decadenza delle autorizzazioni, in particolare, attraverso attività d'indagine e ispettiva, anche avvalendosi a tale scopo del contributo degli altri servizi dell'Autorità Portuale. Dell'attività di vigilanza fornisce riscontro al Presidente.
- 21. Sospensione, revoca, decadenza delle autorizzazioni.** Il Presidente, ravvisatone gli estremi e sentita la Commissione, procede alla sospensione, alla revoca o alla dichiarazione di decadenza delle autorizzazioni per violazione del presente regolamento, degli obblighi di autorizzazione e nei casi previsti e secondo le modalità individuate dalle vigenti norme di legge o regolamento.
- 22. Rinvio.** Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa.

Il Presidente  
Dott. Remo Di Carlo  
[firmato]

## Allegato I – OPERAZIONI PORTUALI

Si tratta delle autorizzazioni al carico, allo scarico, al trasbordo, al deposito, al movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto di Ravenna.

Numero massimo:

- N. 5 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali relative alle merci e al materiale di cui essa stessa dispone o è destinataria);
- N. 18 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio o di terzi (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per chiunque ne faccia richiesta oltretutto per conto proprio).
- N.1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi relativamente ai mezzi al seguito di navi traghetto e passeggeri (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali alla banchina sul lato Ovest di Largo Trattaroli per chiunque ne faccia richiesta oltretutto per conto proprio)

## Allegato II – SERVIZI PORTUALI

Si tratta delle autorizzazioni allo svolgimento di uno o più dei servizi di seguito individuati nel porto di Ravenna (conto terzi) su richiesta di qualunque impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali e, nel solo caso di queste ultime imprese, delle autorizzazioni allo svolgimento diretto dei predetti servizi portuali (conto proprio) specialistici, complementari e accessori all'intero ciclo delle operazioni portuali da loro stesse fornito.

Numero massimo allo svolgimento per conto terzi:

### servizi connessi a controllo/selezione merce/contenitori

- N. 3 per Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili;
- N. 3 per Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi;
- N. 3 per Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione;

### servizi connessi alla movimentazione merce/materiali

- N. 3 per Manovra vagoni ferroviari sottobordo;
- N. 3 per Portabagagli;

### servizi connessi alla sistemazione merce/materiali

- N. 3 per Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria;
- N. 3 per Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa;

### servizi connessi all'esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo

- N. 3 per Eliminazione residui delle operazioni portuali;
- N. 3 per Bonifica sostanze pericolose;

Il numero massimo relativo alle autorizzazioni per l'esclusivo conto proprio è pari al numero delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali.

## Allegato III – ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI PORTUALI

All' Autorità Portuale di Ravenna  
Via Antico Squero, 31  
48122 Ravenna (RA)

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali.

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... residente a .....  
in ..... C.F. ....  
nella qualità di .....  
della società/impresa .....  
avente sede a ..... in .....  
C.F. .... Partita IVA .....  
Tel. : ..... Fax : ..... e-mail : .....

### chiede

l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali nel Porto di Ravenna

? per conto proprio

? per conto di terzi

sino al 31 dicembre 20... [articolo 16, comma 6, Legge 84/94 "L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima"]

### dichiara

- di essere informato ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) in relazione alle notizie sopra fornite;
- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data.....

Firma.....

Allegati:

- A. Per il titolare nelle imprese individuali, gli amministratori nelle società, e gli eventuali titolari di procura allo svolgimento delle operazioni portuali:
- certificazione assolvimento obbligo scolastico e dell'attività svolta negli ultimi 3 anni o dichiarazione sostitutiva. (segue)

- B. Per il titolare e i procuratori nelle imprese individuali, gli amministratori, i sindaci effettivi e i procuratori nelle società:
- certificato dei carichi penali pendenti e certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva.
- C. Attestazione di iscrizione nei registri conservati presso le Camere di Commercio. In caso di società dalla certificazione deve risultare la composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e l'elenco dei procuratori e dei soci che ricoprono cariche. Il documento deve riportare la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e può essere fornito anche in copia riconosciuta conforme all'originale dallo stesso richiedente con dichiarazione sottoscritta a margine del documento. Il documento è valido se presentato entro 6 mesi dal rilascio. È ammessa dichiarazione sostitutiva.
- D. Relazione firmata della capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, precisando se in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno ed allegati i relativi contratti. I beni mobili, dichiarati conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, devono essere forniti dei relativi dati identificativi (es. modello, n° di telaio, ecc.). In particolare, detta capacità tecnica dovrà risultare conforme alle previsioni di cui all'ordinanza n. 4 del 4 giugno 2008 del Presidente dell'Autorità Portuale laddove sia previsto nel programma operativo delle stesse imprese lo svolgimento di attività di carico e/o scarico e/o trasbordo e/o deposito di merci e/o di ogni altro materiale di cui all'allegato dell'ordinanza stessa. E' specificatamente richiesta per ognuna delle benne: codice identificativo, costruttore, modello, capacità e tipo di merce per cui risulta idonea.
- E. Relazione firmata della capacità organizzativa idonea all'attività da svolgersi e ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità delle operazioni portuali.
- F. Bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, apposita dichiarazione bancaria. In ogni caso, certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale. È ammessa dichiarazione sostitutiva.
- G. Relazione firmata inerente il programma operativo per la durata dell'autorizzazione richiesta, indicante un piano investimenti diviso per settori e per costi presumibili, nonché analisi delle prospettive di traffico, corredata delle informazioni atte a dimostrarne l'attendibilità previsionale, attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia. In particolare dovranno essere specificate dettagliatamente le tipologie indicate nell'allegato dell'ordinanza n. 4 del 4 giugno 2008 del Presidente dell'Autorità Portuale ove oggetto di movimentazione.
- H. Elenco nominativo dei dipendenti in organico, comprensivo delle figure dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate e, come tale, direttamente addetto all'esercizio delle operazioni portuali, suddivisi per livello e profili professionali, e copia del libro unico del lavoratore relativamente a tali posizioni con specifica del contratto di lavoro applicato. Devono essere evidenziati i nominativi del personale che per le funzioni svolte durante le singole operazioni rappresentano l'impresa in sede di ispezione da parte dell'Autorità Portuale, fornendo le necessarie informazioni inerenti l'attività svolta. Dichiarazione di applicazione ai predetti dipendenti del trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 84/94, assumendo come riferimento il contratto collettivo di lavoro unico nazionale per i lavoratori dei porti.
- I. Copia conforme all'originale di contratto assicurativo per un massimale pari a €2.500.000 che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. Il riconoscimento di conformità può avvenire con dichiarazione del richiedente sottoscritta a margine del documento.
- J. Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e all'art. 4 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272. Dichiarazione di rispetto della normativa vigente relativa alla sicurezza dei lavoratori.
- K. Nel solo caso sia richiesta l'autorizzazione ad operare per conto terzi, il tariffario che si intende applicare suddiviso per categorie di prestazioni (inerenti le movimentazioni da nave a piazzale/deposito e viceversa).
- L. Documentazione che consenta di accertare il rispetto da parte dei gestori dei terminali per il carico o lo scarico di carichi solidi alla rinfusa su o da navi portarinfuse delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 dicembre 2004 ovvero che gli stessi garantiscano quanto di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso disposto.
- M. N.1 copia fotostatica documento di identità del firmatario rappresentante l'impresa o la società.

Allegato IV – ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PORTUALI

All' Autorità Portuale di Ravenna  
Via Antico Squero, 31  
48122 Ravenna (RA)

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di servizi portuali.

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... residente a .....  
in ..... C.F. ....  
nella qualità di .....  
della società/impresa .....  
avente sede a ..... in .....  
C.F. .... Partita IVA .....  
Tel. : ..... Fax : ..... e-mail : .....

**chiede**

l'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali di .....  
.....  
.....nel Porto di Ravenna

? per conto proprio

? per conto di terzi

sino al 31 dicembre 20... [articolo 3, comma 6, Decreto 132/2001 "L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro"]

**dichiara**

- di essere informato ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) in relazione alle notizie sopra fornite;
- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data.....

Firma.....

Allegati:

A. Per il titolare nelle imprese individuali, gli amministratori nelle società, e gli eventuali titolari di procura allo svolgimento dei servizi portuali:

(segue)

- certificazione assolvimento obbligo scolastico e dell'attività svolta negli ultimi 3 anni o dichiarazione sostitutiva.
- B. Per il titolare e i procuratori nelle imprese individuali, gli amministratori, i sindaci effettivi e i procuratori nelle società:
- certificato dei carichi penali pendenti e certificato del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva.
- C. Attestazione di iscrizione nei registri conservati presso le Camere di Commercio. In caso di società dalla certificazione deve risultare la composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e l'elenco dei procuratori e dei soci che ricoprono cariche. Il documento deve riportare la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e può essere fornito anche in copia riconosciuta conforme all'originale dallo stesso richiedente con dichiarazione sottoscritta a margine del documento. Il documento è valido se presentato entro 6 mesi dal rilascio. È ammessa dichiarazione sostitutiva.
- D. Relazione firmata della capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di attrezzature e/o macchinari specificamente dedicati alla fornitura del/dei servizio/i, precisando se in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno ed allegati i relativi contratti. I beni mobili, dichiarati conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, devono essere forniti dei relativi dati identificativi (es. modello, n° di telaio, ecc.). La capacità tecnica può essere rappresentata dalla sola competenza tecnica dell'impresa, comunque da esplicitarsi (know-how, autorizzazioni, ecc.).
- E. Relazione firmata della capacità organizzativa idonea all'attività da svolgersi, con eventuale programma di potenziamento della capacità tecnica e dell'organico e relativo arco temporale di svolgimento.
- F. Elenco nominativo dei dipendenti in organico, comprensivo delle figure dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività da autorizzarsi e, come tale, direttamente addetto all'esercizio dei servizi portuali, suddivisi per livello e profili professionali, e copia del libro unico del lavoratore relativamente a tali posizioni con specifica del contratto di lavoro applicato. Devono essere evidenziati i nominativi del personale che per le funzioni svolte durante i singoli servizi rappresentano l'impresa in sede di ispezione da parte dell'Autorità Portuale, fornendo le necessarie informazioni inerenti l'attività svolta. Dichiarazione di applicazione ai predetti dipendenti del trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui all'articolo 17, comma 13, della Legge 84/94, assumendo come riferimento il contratto collettivo di lavoro unico nazionale per i lavoratori dei porti.
- G. Copia conforme all'originale di contratto assicurativo per un massimale pari a €500.000 che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento dei servizi portuali. Il riconoscimento di conformità può avvenire con dichiarazione del richiedente sottoscritta a margine del documento.
- H. Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e all'art. 4 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272. Dichiarazione di rispetto della normativa vigente relativa alla sicurezza dei lavoratori.
- I. Il tariffario che si intende applicare suddiviso per tipologia di servizio (salvo il caso di richiesta presentata da impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio).
- J. N.1 copia fotostatica documento di identità del firmatario rappresentante l'impresa o la società.



- di aver effettuato, sempre nel corso dello scorso anno, i seguenti investimenti:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- che gli scostamenti rispetto a quanto preventivato a programma operativo sono da ascrivere a:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data.....

Firma.....

Allegati:

- N.1 copia fotostatica documento di identità del firmatario rappresentante l'impresa o la società.

Allegato VI – COMUNICAZIONE ANNUALE SERVIZI PORTUALI

All' Autorità Portuale di Ravenna  
Via Antico Squero, 31  
48122 Ravenna (RA)

Oggetto: Servizi portuali. Consuntivo.

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... residente a .....  
in ..... C.F. ....  
nella qualità di .....  
della società/impresa .....  
avente sede a ..... in .....  
C.F. .... Partita IVA .....  
Tel. : ..... Fax : ..... e-mail : .....

**dichiara**

- di aver svolto nel corso dello scorso anno i seguenti servizi, conseguendone i pure seguenti ricavi [\*omessi nel caso di servizi portuali effettuati per conto proprio relativamente ad operazioni portuali pure effettuate per conto proprio], suddivisi per categorie tariffarie:

<i>TIPOLOGIA SERVIZI</i>	<i>N. PRESTAZIONI</i>	<i>IMPORTO*</i>	<i>IMPORTO PER TIPOLOGIA*</i>
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

TOT. IMPORTO\*: \_\_\_\_\_

- di aver effettuato, sempre nel corso dello scorso anno, i seguenti investimenti:  
.....  
.....  
.....
- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Data..... Firma.....

Allegati:  
- N.1 copia fotostatica documento di identità del firmatario rappresentante l'impresa o la società.